

## CIRCOLARE N. 1-2022

### ***COMUNICAZIONE PREVENTIVA IMPIEGO LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI***

#### Novità in tema di collaborazioni occasionali

L'articolo 14 comma 1 del D. Lgs. 81/2008, a seguito della modifica apportata dall'articolo 12 del D.L. 146/2021 e convertito dalla L. 215/2021 ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo l'obbligo di comunicazione preventiva nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali (ex art. 2222 cod. civile) all'Ispettorato del Lavoro, da parte del committente mediante sms o posta elettronica, finalizzato a "svolgere attività di monitoraggio e contrasto a forme elusive".

#### **Tempistiche:**

Per tutte le collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre 2021 e già concluse, nonché quelle in essere all'11 gennaio 2022, in committenti hanno tempo fino al 18 gennaio 2022 per effettuare la comunicazione. Per le collaborazioni occasionali decorrenti dal 12 gennaio 2022, la comunicazione deve essere trasmessa secondo il termine ordinario, cioè prima dell'avvio dell'attività.

#### **Modalità di comunicazione:**

L'obbligo di comunicazione, da effettuarsi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

**ROMA**  
Via Pompeo Magno, 2/b  
Viale Pasteur, 70  
**COLLAZZONE (PG)**  
Via Duca degli Abruzzi, 4

**T** 06 35340459  
**F** 06 83953929

info@studiolsp.eu  
www.studiolsp.eu

**Contenuto della comunicazione:**

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- ✓ dati del committente e del prestatore;
- ✓ luogo della prestazione;
- ✓ sintetica descrizione dell'attività;
- ✓ data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

In caso di violazione degli obblighi indicati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Il nostro Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, presso la [info@studiolsp.eu](mailto:info@studiolsp.eu) o contattarci ai recapiti abituali.

Roma, 12 gennaio 2022

**ROMA**

Via Pompeo Magno, 2/b  
Viale Pasteur, 70

**COLLAZZONE (PG)**

Via Duca degli Abruzzi, 4

**T** 06 35340459

**F** 06 83953929

[info@studiolsp.eu](mailto:info@studiolsp.eu)

[www.studiolsp.eu](http://www.studiolsp.eu)